



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
1^ Sezione Lavoro

n. 22399/17 R.Gen.

Il Giudice designato dr. Massimo PAGLIARINI

nella causa

T R A

● ● s.r.l., con sede in Cariati (CS), in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, via Sabotino 54, presso lo studio dell'avv. Livio Calabrò che la rappresenta e difende - unitamente all'avv. Giuseppe Labonia - in virtù di delega in atti

opponente

E

I.N.P.G.I. - Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani
“Giovanni Amendola”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Nizza 35, rappresentato e difeso dall'avv. Cristiana Giordano in virtù di delega in atti

opposto

all'udienza del 25.6.2019 ha pronunciato la seguente sentenza

DISPOSITIVO

revoca il decreto ingiuntivo opposto (n. 2362/2017 del 18/19.4.2017; R..G. n. 12465/2017);

condanna la ● s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare all' INPGI la somma di € 8.709,00, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;

compensa per la metà le spese del giudizio e condanna la società opponente a rimborsare in favore dell'Inpgi la restante metà che si liquida in € 2.500,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa.



RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La pretesa contributiva Inpgi (e di cui al decreto ingiuntivo tempestivamente opposto) trae origine da un accertamento ispettivo effettuato dall'Istituto nei confronti della [REDACTED] s.r.l., all'esito del quale è stato ritenuto che per cinque posizioni (i giornalisti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]) - rispetto alle quali non vi era questione sulla natura del rapporto di lavoro intrattenuto con la società - quest'ultima avesse omesso di versare all'Istituto i contributi previdenziali dovuti (sezione 2), e che altre due posizioni (i giornalisti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED]) avessero svolto nei periodi, rispettivamente, da 11/2015 a 3/2016 e da 1/2016 a 3/2016, attività lavorativa secondo lo schema della subordinazione, nonostante la formale diversa qualificazione del loro rapporto di lavoro (sezione 1).

L'importo richiesto in sede monitoria da Inpgi, e ingiunto dal giudice, è stato pari a € 20.160,00, oltre interessi legali.

[REDACTED] ha proposto opposizione sostenendo, quanto alla pretesa Inpgi di cui alla sezione 2 del verbale ispettivo, che aveva già provveduto a versare la contribuzione dovuta, mentre quanto alla pretesa Inpgi di cui alla sezione 1 che la società si era legittimamente avvalsa delle prestazioni dei giornalisti [REDACTED] e [REDACTED], attraverso la stipula di un contratto di servizi con la [REDACTED] di [REDACTED].

Nel costituirsi in giudizio, l'Inpgi ha riconosciuto l'avvenuto pagamento dei contributi da parte della società opponente relativamente alle posizioni di cui alla sezione 2 del verbale ispettivo (con un parziale residuo debito della società opponente), mentre quanto alla pretesa di cui alla sezione 1 ribadiva la piena legittimità del proprio operato, riportandosi alle risultanze del verbale ispettivo.

Espletata prova per testimoni, all'odierna udienza la causa è stata decisa.

Sulla pretesa Inpgi di cui alla sezione 2 del verbale ispettivo.

Si tratta della richiesta di versamento contributivo in relazione alla posizione di cinque giornalisti (tutti contrattualizzati, e cioè [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]).



██████████), rispetto ai quali non vi è questione di diversa qualificazione dei rispettivi rapporti di lavoro.

Come riconosciuto dallo stesso Inpgi, il versamento contributivo da parte della società opponente è avvenuto, sia pure non interamente, in data 12.5.2016. L'importo complessivo versato è stato pari a € 11.451,00, mentre il dovuto come da decreto ingiuntivo era pari a € 11.659,00 per contributi).

Pertanto, la differenza tra il dovuto a tale titolo come da decreto ingiuntivo e quanto già versato dalla società in data 12.5.2016 è pari a € 208,00, posta contributiva che rimane a debito della società nonostante l'intervenuto versamento.

A ciò deve aggiungersi l'importo di € 306,00 per somma aggiuntiva richiesta in sede monitoria, calcolata fino alla data del verbale ispettivo).

Sulla pretesa Inpgi di cui alla sezione 1 del verbale ispettivo.

Si tratta, in questo caso, della riqualificazione del rapporto di lavoro di due posizioni giornalistiche (██████████ e ██████████).

Sulla posizione di ██████████

Detto giornalista, professionista dal marzo 2001, ha formalmente stipulato con ██████████ s.r.l. (attraverso la ditta individuale ██████████ di ██████████) un contratto di collaborazione professionale di natura autonoma, con durata dal 4.11.2015 al 31.12.2015 (senza tacito rinnovo), avente ad oggetto la direzione della testata giornalistica "La ██████████ di ██████████". Successivamente, con decorrenza 1.1.2016, la ██████████ ha stipulato con la medesima ██████████ di ██████████ un contratto per prestazioni di servizi (della durata di sei mesi), avente ad oggetto, tra l'altro, anche la Direzione della medesima testata giornalistica.

In sede di accesso ispettivo, il ██████████ è stato trovato presso la sede del giornale sia in data 2.12.2015 che in data 22.3.2016.

Gli ispettori, anche sulla scorta delle dichiarazioni rese dagli altri giornalisti, hanno ritenuto che le modalità di espletamento della prestazione lavorativa da parte del ██████████ si ponessero in contrasto con la qualificazione formale del rapporto e presentassero invece, per assiduità di impegno e inserimento stabile nella struttura redazionale, i connotati tipici della figura del



direttore, ex art. 6 del Cnlg. Da qui, la pretesa contributiva riguardante il periodo dal 4.11.2015 al 31.3.2016.

In sede testimoniale, sulla posizione del [REDACTED] è emerso quanto segue.

Egli aveva, all'interno della sede della società, un proprio ufficio e una propria postazione personale dove ha svolto l'attività di direttore della testata "la [REDACTED] di [REDACTED]", con presenza quotidiana presso la sede in tutti i giorni della settimana e con l'osservanza di un orario di lavoro pomeridiano/serale; nella sua attività di direttore, il [REDACTED] dirigeva e coordinava il lavoro di tutti gli addetti alla redazione, compresi anche i non giornalisti. Ciò è accaduto anche nei primi mesi del 2016 (cfr. le dichiarazioni testimoniali dell'ispettore Inpgi, del grafico [REDACTED] e del precedente direttore [REDACTED]).

Le circostanze riferite dai testimoni ascoltati collimano, peraltro, con quanto dichiarato dallo stesso [REDACTED] agli ispettori Inpgi (*"Dal 4 novembre 2015 svolgo attività quotidiana e a tempo pieno (15,30-22,30) sette giorni su sette, coordino la redazione centrale e quelle periferiche strutturate in service. La redazione centrale è composta da due grafici e dai giornalisti [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], tutti presenti al mio arrivo in redazione"*: doc. 11 Inpgi, fase monitoria).

Accertato ciò, deve ritenersi corretto quanto preteso dall'Inpgi, dovendo ricondursi allo schema della subordinazione giornalistica il rapporto di lavoro instauratosi tra il [REDACTED] e la società opponente.

Seppure è vero che non sussista alcuna correlazione di tipo presuntivo tra l'attribuzione ad una persona fisica della qualifica di direttore responsabile di una testata giornalistica e l'instaurazione di un vincolo di subordinazione nei confronti dell'azienda proprietaria della testata medesima, è anche vero tuttavia che tale vincolo ricorre quando in capo alla stessa persona chiamata ad assolvere tale funzione di carattere pubblicistico si cumulino altri e diversi compiti svolti in maniera tale da dimostrare l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'impresa per porre al servizio di questa le sue energie lavorative con le caratteristiche essenziali della subordinazione e della collaborazione (per tutte, Cass. 24.2.2016, n. 3647).



Trattandosi poi delle funzioni di direttore, è irrilevante, ai fini del riconoscimento del vincolo di subordinazione, il contenimento della soggezione del direttore stesso al potere direttivo della proprietà editoriale, nei limiti delle direttive originariamente impartite, derivando l'ampia autonomia decisionale di chi dirige un quotidiano o periodico sia dalla preposizione al vertice della organizzazione giornalistica, sia dal contenuto spiccatamente fiduciario del rapporto, sia dalla garanzia costituzionale del pluralismo e della libertà di informazione (così, Cass. 25.11.2010, n. 23925).

Ciò che invece rileva, sempre ai fini del riconoscimento del vincolo di subordinazione tra direttore e proprietà editoriale, è che la funzione direttoriale sia esercitata attraverso lo stabile inserimento del lavoratore nell'organizzazione editoriale, cosicché è lavoratore subordinato il direttore di una testata giornalistica ove sia accertato il continuativo esercizio delle responsabilità derivanti dal fatto di essere preposto alla definizione degli orientamenti e degli specifici contenuti del quotidiano o periodico, anche se all'opera redazionale si provveda collettivamente, con gli altri collaboratori della testata (Cass. n. 23925/2010 cit. e Cass. 27.1.2016, n. 1542).

Ebbene, questo stabile inserimento del direttore nell'organizzazione editoriale di ██████████ deve ritenersi pienamente dimostrato, essendo come detto emerso che il ██████████ quale direttore dal 4.11.2015 della testata "La ██████████ di ██████████", avesse all'interno della sede della società un proprio ufficio e una propria postazione personale, fosse presente in sede quotidianamente per tutti i giorni della settimana per circa sette ore ogni giorno, dirigesse e coordinasse la redazione centrale (composta da due grafici e cinque giornalisti, tutti presenti al suo arrivo in redazione) nonché quelle periferiche strutturate in service.

Il ██████████ è dunque direttore subordinato poiché in via continuativa e stabile, inserito nell'organizzazione editoriale di ██████████ è stato preposto alla definizione degli orientamenti e degli specifici contenuti della testata "La ██████████ di ██████████".

La pretesa contributiva dell'Inpgi è pertanto fondata.



Sulla posizione di [REDAZIONE]

Pubblicista dal 2003, il giornalista [REDAZIONE] è stato assunto da [REDAZIONE] con un contratto di lavoro a tempo determinato dal 4.8.2015 al 31.12.2015, con orario part-time nella misura del 66,66%.

Per il periodo successivo alla scadenza di detto contratto a termine, gli ispettori Inpgi hanno accertato che il [REDAZIONE] aveva continuato a svolgere presso i medesimi locali le stesse mansioni giornalistiche redazionali, senza alcuna copertura contrattuale fino al 20.3.2016 e utilizzato con orario part-time al 30%; e che in data 22.3.2016, in concomitanza con l'accesso ispettivo, era stato regolarizzato dall'impresa [REDAZIONE] di [REDAZIONE] con decorrenza retroattiva dal 21.3.2016, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato fino al 31.3.2016 e qualifica di redattore.

Vista l'assenza di copertura contrattuale fino al 20.3.2016, ritenuto non genuino il contratto di service tra [REDAZIONE] e [REDAZIONE] di [REDAZIONE] e appurato che il [REDAZIONE] sotto il coordinamento del direttore [REDAZIONE], si era occupato continuativamente di realizzare articoli e svolgere attività di desk, utilizzando una postazione fissa all'interno della redazione, gli ispettori Inpgi hanno richiesto all'azienda il versamento contributivo relativamente all'intero periodo 1.1.2016/31.3.2016, sulla base della retribuzione di redattore ordinario part-time al 30%.

Anche per detta posizione, la pretesa dell'Inpgi è fondata, essendo state tutte pienamente confermate le circostanze di fatto poste a base della pretesa.

Dipendente [REDAZIONE] fino al 31.12.2015, il [REDAZIONE] ha continuato a svolgere le sue attività di redattore, con le stesse modalità, fino al 20.3.2016, privo di qualsivoglia copertura contrattuale. Egli è stato trovato in redazione dagli ispettori in data 22.3.2016 e in pari data, ma con effetto retroattivo di un giorno, è stato formalmente assunto a tempo determinato (fino al 31.3.2016) dalla [REDAZIONE] di [REDAZIONE] [REDAZIONE] (cfr. le dichiarazioni testimoniali dell'ispettore Inpgi e di [REDAZIONE]).

Pertanto, considerato che l'attività redazionale del [REDAZIONE] è stata svolta in maniera identica per tutto il periodo a partire dall'assunzione a termine da parte di [REDAZIONE], considerato che egli ha lavorato in redazione, per poco più di due mesi e mezzo a partire dalla cessazione del contratto a termine con [REDAZIONE]



privo di qualsivoglia copertura contrattuale; considerato altresì che a prescindere dal mero dato formale (da lavoratore non regolarizzato dall'1.1.2016 al 20.3.2016 a dipendente [REDACTED] di [REDACTED] dal 21.3.2016 al 31.3.2016) non sono emerse circostanze che possano consentire di affermare che alla nuova imputazione formale del rapporto sia effettivamente seguita una diversa modalità delle prestazioni rese dal [REDACTED]; tutto ciò considerato appare del tutto legittima l'imputazione del rapporto di lavoro del [REDACTED] alla odierna società opponente, non solo con riguardo al periodo lavorativo non regolarizzato (dall'1.1.2016 al 20.3.2016) ma anche per i successivi 11 giorni (dal 21.3.2016 al 31.3.2016) durante i quali, solo formalmente e con una tempistica sospetta (poiché avvenuta in concomitanza con l'accesso ispettivo Inpgi), il [REDACTED] risulta sia stato dipendente di altro datore di lavoro.

Con la conseguenza che per entrambe le posizioni in esame [REDACTED] e [REDACTED] [REDACTED] la pretesa monitoria Inpgi deve essere confermata (per un totale di € 8.195,00, comprensivi di somme aggiuntive).

A detto importo, deve essere aggiunto il residuo ancora dovuto dalla società opponente con riguardo alla sezione 2 del verbale ispettivo, dopo l'intervenuto parziale versamento da parte della società in data 12.5.2016 (residuo che come sopra detto ammonta a € 208,00 per contributi e a € 306,00 per somma aggiuntiva, per un totale di € 514,00).

Sicché il totale dovuto da [REDACTED] a Inpgi è pari a complessivi € 8.709,00 (€ 8.195,00 per sezione 1 + € 514,00 per sezione 2).

Il decreto ingiuntivo opposto deve pertanto essere revocato e la società opponente deve essere condannata a pagare all'Inpgi la minor somma di € 8.709,00, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo.

Visto l'esito del giudizio (la somma richiesta ed ottenuta da Inpgi in sede monitoria è più elevata rispetto a quella dovuta, avendo la società opponente provveduto al parziale versamento dei contributi prima del deposito del ricorso in sede monitoria), le spese di esso vanno compensate per la metà. La restante metà, liquidata come in dispositivo, è posta a carico della società opponente.

Roma, 25.6.2019.

Il giudice

Massimo Pagliarini

